

Stemma Comune

Vedere copertina

altri regolamenti

REGOLAMENTO UTILIZZO

IMMOBILI COMUNALI:

**AREA FESTE – AUDITORIUM
(PALASPIRA'),**

**SALA POLIVALENTE CENTRO
CULTURALE,**

SALA CONSILIARE.

ARTICOLO 1 - AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo dei seguenti immobili, di proprietà o in disponibilità dell'Amministrazione Comunale di Spirano:

- Palaspirà: Area Feste / Auditorium localizzato in Via San Antonio 22
- Sala Polivalente del Centro Culturale localizzato in Via Misericordia 1
- Sala Consiliare del Comune di Spirano, localizzata in Largo Europa.

ARTICOLO 2 – DISCIPLINA GENERALE

Ciascun evento è subordinato all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia sanitaria, di sicurezza e del presente regolamento.

ARTICOLO 3 - AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è rilasciata dagli uffici competenti e deve prescrivere le azioni necessarie a garantire il rispetto della normativa in materia sanitaria, di sicurezza, di igiene e di compatibilità delle attività svolte all'interno delle strutture rispetto alla caratteristiche e all'agibilità della struttura stessa.

ARTICOLO 4 – DESTINAZIONE D'USO DELLE STRUTTURE

Le strutture oggetto della disciplina di questo regolamento hanno la seguente destinazione d'uso e capienza massima:

A – PalaSpirà

Attività consentite: feste popolari e sagre, preparazione e somministrazione di cibi e bevande, spettacoli musicali, spettacoli danzanti, convegni, riunioni, attività ricreative, artistiche e didattiche compatibili con la funzionalità della struttura.

Capienza massima: 1000 posti

B – Sala polivalente Centro culturale

Attività consentite: spettacoli musicali, spettacoli danzanti, convegni, riunioni, attività ricreative, artistiche e didattiche compatibili con la funzionalità della struttura, somministrazione di cibi e bevande già preparati.

Capienza massima: 99 posti

C – Sala consiliare

Attività consentite: convegni, riunioni, attività artistiche e didattiche compatibili con la funzionalità della struttura.

Capienza massima: 100 posti

ARTICOLO 5 – DISTINZIONE SOGGETTI RICHIEDENTI

I soggetti richiedenti sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) NO PROFIT SPIRANO: associazioni, partiti, comitati, enti e altre organizzazioni no profit con sede a Spirano;
- b) NO PROFIT: associazioni, partiti, comitati, enti e altre organizzazioni no profit non aventi sede a Spirano;
- c) ALTRI SOGGETTI: privati, soggetti con finalità di lucro o commerciali.

ARTICOLO 6 - ISTANZA E DIVIETI

L'istanza, presentata su apposita modulistica o tramite lo sportello unico telematico, deve contenere:

- denominazione della manifestazione;
- scelta della struttura richiesta;
- programma delle attività che si intendono organizzare o promuovere all'interno della struttura richiesta;
- dati del soggetto giuridico o della persona fisica richiedente;
- dati del legale rappresentante o di persona dallo stesso formalmente delegata (in caso l'istanza sia presentata a nome del soggetto giuridico);
- l'impegno da parte del richiedente di presentare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
- la dichiarazione di assunzione di responsabilità.

Sono vietate tutte le attività che, nelle finalità e nelle modalità di svolgimento, risultino in contrasto coi principi generali della Costituzione Italiana e dello Statuto di Autonomia di Regione Lombardia e alle finalità espresse dallo Statuto del Comune di Spirano.

ARTICOLO 7 - PRECEDENZE

L'ordine di precedenza nella concessione delle strutture, in caso di contemporanee richieste, è il seguente:

- a) attività organizzate dal Comune di Spirano;
- b) attività patrocinate dal Comune di Spirano;
- c) attività promosse dai soggetti "NO PROFIT SPIRANO": associazioni, partiti, comitati, enti e altre organizzazioni no profit con sede a Spirano;
- d) attività promosse da soggetti "NO PROFIT": associazioni, partiti, comitati, enti e altre organizzazioni no profit non aventi sede a Spirano;
- e) ALTRI SOGGETTI: privati, soggetti con finalità di lucro o commerciali.

In caso di istanze contemporanee di soggetti appartenenti alla stessa categoria, prevarrà l'ordine di tempo di presentazione della domanda a protocollo.

ARTICOLO 8 – MANUTENZIONE STRUTTURE

Le strutture, le aree di servizio, nonché gli accessori, dovranno essere restituiti, entro 48 ore dal termine dell'attività organizzata, nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati, sgombri da qualsiasi materiale e interamente puliti a cura e a spese del richiedente.

Al fine di accertare lo stato di fatto delle strutture e degli accessori, la riconsegna degli immobili dovrà avvenire previo sopralluogo e redazione di un verbale da parte dell'Amministrazione Comunale o soggetto dalla stessa delegato.

Durante l'ispezione si procederà a verificare:

- l'avvenuta pulizia;
- gli eventuali danni arrecati;

In caso di merce mancante o danneggiata, il richiedente dovrà acquistare immediatamente la medesima merce, integrandone i pezzi; eventuali contestazioni da parte del richiedente circa lo stato dei luoghi dovranno essere registrate a verbale.

ARTICOLO 9 – CAUZIONE E RISARCIMENTI

Il richiedente, pena la revoca dell'autorizzazione concessa, dovrà versare, entro il termine indicato nell'autorizzazione, quale deposito a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, un deposito cauzionale che verrà definito da specifica Deliberazione della Giunta Comunale:

Il deposito a garanzia non è dovuto nel caso di attività organizzate dall'Amministrazione Comunale o di attività patrocinate dall'Amministrazione Comunale per le quali la deliberazione di patrocinio preveda espressamente l'uso gratuito delle strutture.

Il richiedente che, avuta l'autorizzazione, rinuncia all'organizzazione dell'evento nei giorni precedenti all'inizio della stessa, perde il diritto alla restituzione del deposito versato a garanzia.

Il richiedente che effettua la propria attività e non riconsegna pulita l'area assegnata, secondo le prescrizioni di cui all'art. 8, nei tempi stabiliti (entro 48 ore), perde il diritto al rimborso di tutto il deposito cauzionale versato a garanzia.

I richiedenti che non versano le somme relative al canone di utilizzo entro i termini definiti (art.11), perdono il diritto allo svolgimento della stessa e, conseguentemente, il deposito cauzionale che sarà trattenuto dall'Amministrazione Comunale.

Per gli eventuali danni arrecati alle strutture, per il fatto e colpa dei richiedenti, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di rivalersi direttamente sul deposito cauzionale di cui al presente articolo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA

La responsabilità per danni a cose o persone è a totale carico del titolare dell'autorizzazione. La medesima si estende anche ai danni derivanti da modifiche apportate alla struttura ed alle attrezzature dell'area feste.

A tal proposito il richiedente è obbligato a fornire adeguata copertura assicurativa per tutti i rischi.

Il richiedente solleva quindi l'Amministrazione Comunale da ogni richiesta di risarcimento danni, per qualsiasi somma, spesa, che dovesse insorgere per l'utilizzo dell'area feste; parimenti l'Amministrazione Comunale non risponde in nessun caso di eventuali danni o disservizi causati dai richiedenti.

ARTICOLO 11 - CANONI DI UTILIZZO STRUTTURE

I canoni di utilizzo di tutte le strutture, nonché le modalità di versamento degli stessi, vengono definiti da specifica deliberazione della Giunta Comunale.

Le attività organizzate dal Comune di Spirano non sono soggette a canone.

Le attività patrocinate dal Comune di Spirano non sono soggette a canone qualora la deliberazione di concessione di Patrocinio lo preveda espressamente.

La Giunta Comunale dovrà considerare, nella definizione dei canoni di utilizzo delle strutture, la diversa natura dei soggetti richiedenti, applicando alla seguente graduatoria importi differenziati crescenti:

- ATTIVITA' PATROCINATE DAL COMUNE DI SPIRANO;
- NO PROFIT SPIRANO;
- NO PROFIT;
- ALTRI SOGGETTI.

ARTICOLO 12 - DIRITTO DI VETO E DI MODIFICA DA PARTE DEGLI ORGANI COMUNALI

E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di derogare, a sua insindacabile discrezione e anche a tutela dell'interesse pubblico, alle norme precedenti, soprattutto per quanto attiene l'autorizzazione di feste non calendarizzate e per la durata delle stesse, a condizioni che tali deroghe non compromettano il buon esito delle manifestazioni già autorizzate.